



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

VENEZIA

Al Signor Presidente della Commissione Giustizia
Senato della Repubblica

ROMA

Oggetto: Esame disegni di legge n. 1438, n. 1516, n. 1555, n. 1582 in tema di Magistratura onoraria). Osservazioni.

Facendo seguito al Vs. gradito invito esprimo di seguito brevi note, suddivise per disegno di legge, in materia di Magistratura onoraria.

DDL S.1438

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

1. Numero di impegni settimanali

Con riguardo ai VVPPOO già in servizio, la previsione di tre impegni settimanali non è adeguata rispetto alle esigenze degli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti, e andrebbe superata, anche in virtù delle enormi ulteriori criticità per gli Uffici in caso di utilizzo contingentato dei magistrati onorari.

Sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento del numero di impegni con conseguente incremento dell'indennità fissa.

La stessa Associazione Nazionale Magistrati aveva già espresso perplessità e preoccupazione in merito ai limiti temporanei di impiego della magistratura onoraria requirente e giudicante.

Qualora si volesse mantenere il numero massimo di tre impegni, potrebbe essere prevista una clausola di riserva che consenta al Capo dell'ufficio di utilizzare, ed al VPO di offrire la propria disponibilità, per ulteriori giorni retribuiti, eventualmente in forma integrativa di cottimo.

2. La previsione della doppia indennità per i magistrati onorari solo al superamento delle otto ore.

Tale correttivo non sembra rispettare quanto previsto dalla legge delega 57/2016 e risulta gravemente lesivo della posizione dei VPO che si vedono ridotta, invece che rivalutata, l'indennità di udienza. La previsione dell'obbligo di presenza in ufficio oltre le otto ore, assimilabile ad un

obbligo di orario proprio del lavoro subordinato, potrebbe inoltre porre problemi di compatibilità con la natura onoraria dell'incarico.

3. La necessità di innalzare il limite di età per la permanenza in servizio a 70 o 72 anni.

L'indicazione del limite di età di permanenza massima nelle funzioni a 68 anni per i magistrati onorari in servizio contrasta con l'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza o alla Gestione Separata INPS, liberi professionisti.

Infatti da un lato, si impone un obbligo gravoso ai magistrati onorari, indipendentemente dal fatto di esercitare o meno la professione forense, e dall'altro si prevede la cessazione dell'incarico ad una età che non consente di conseguire il trattamento previdenziale.

Conseguentemente si ritiene auspicabile un innalzamento del limite di età o, in via subordinata, la permanenza delle funzioni dei magistrati onorari in servizio, fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per gli avvocati del libero foro.

4. Il procedimento disciplinare.

Manca nel testo del ddl 1438 ogni riferimento alla modifica del regime disciplinare introdotto dal d.lvo 116/2017.

L'importanza dell'intervento risiede nel fatto che il Legislatore delegato aveva disatteso l'articolo 1, comma 1, lettera l) e l'articolo 2, comma 11 della legge delega n. 57/2016, che disegnava la responsabilità disciplinare del magistrato onorario con previsione di sanzioni graduate.

Sembra quindi possa risultare un eccesso di delega in violazione dell'articolo 76 Cost., in quanto l'attuale normativa indica l'immediata revoca, peraltro senza neppure individuare le fattispecie tipizzate d'illecito disciplinare, se non in maniera generica, che potrebbero ledere il diritto di difesa del magistrato onorario, ma anche la stessa effettività del sistema disciplinare.

5. I trasferimenti dei magistrati onorari (mobilità).

La mancata attuazione della delega con riferimento al procedimento del trasferimento ad altro ufficio di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 1 e del comma 8 dell'articolo 2 L. 57/2016 determina ripercussioni negative per i singoli uffici.

Si pensi alle ipotesi delle incompatibilità sopravvenute, alle problematiche derivanti da motivi di salute, di famiglia ed alle sopravvenute esigenze degli Uffici Giudiziari.

La mobilità della magistratura onoraria, si pone in linea con il principio di efficienza dell'amministrazione della giustizia, che passa anche attraverso la possibilità di distribuire più equamente tutte le risorse umane, inclusi i magistrati onorari.

6. Funzioni delegate nei procedimenti civili (ex art. 72, comma 1, lett. e), Regio Decreto n. 12/1941).

Il DDL 1438 prevede l'abrogazione del solo comma 2°, dell'art. 33, d. lgs. 116/2017, trascurando le istanze mosse dalla magistratura professionale volte al ripristino delle possibilità di delegare il VPO nei procedimenti civili, come già in precedenza previsto dall'art. 72, comma 1, lett. e), regio decreto n. 12/1941.

IL DDL S.1516

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle relative tutele previdenziali

1. La necessità di innalzare il limite di età per la permanenza in servizio

Appare condivisibile la previsione della permanenza nelle funzioni onorarie dei magistrati in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per gli avvocati del libero foro, per i motivi già evidenziati.

2. Numero di impegni settimanali

La possibilità di esercitare l'opzione per l'esercizio dell'attività ad impiego ridotto della metà (tre impegni) o pari a due terzi (cinque impegni) ed a tempo pieno (sei impegni), con incremento proporzionale della retribuzione in funzione degli impegni offerti, risulta compatibile con l'eventuale esercizio di attività professionali del VPO e contestualmente garantisce all'ufficio di non disperdere le professionalità acquisite dai VPO in servizio.

3. Il procedimento disciplinare.

Appare opportuna la previsione di un sistema disciplinare con la previsione della tipizzazione delle fattispecie e graduazione delle sanzioni a tutela dell'imparzialità del VPO, in particolare nello svolgimento delle funzioni delegate in udienza;

4. I trasferimenti dei magistrati onorari (mobilità).

Si condivide l'introduzione di una regolamentazione per i trasferimenti per i motivi sopra esposti.

5. Funzioni delegate nei procedimenti civili (ex art. 72, comma 1, lett. e), Regio Decreto n. 12/1941).

Si condivide la necessità di ripristinare, almeno con riguardo ai VVPPOO in servizio, la possibilità di delegare la partecipazione alle udienze civili.

IL DDL S.1555

Modifiche alla Legge 28 aprile 2016 n. 57 ed al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, in materia di tutela dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del Giudice di Pace e del Tribunale

La proposta di legge interviene al fine di migliorare le previsioni del D.lgs. 116/2017 per i magistrati onorari in servizio.

Gli aspetti condivisibili del disegno di legge:

- 1) la previsione dell'aumento del limite di età fino a settantadue anni per i magistrati onorari in servizio;
- 2) la regolamentazione del procedimento disciplinare con la previsione di ulteriori fattispecie, con graduazione delle sanzioni;
- 3) l'aumento degli impegni settimanali e della corrispondente indennità;
- 4) la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l'opzione dell'aumento dell'impiego fino al quarto impegno, con conseguente incremento dell'indennità;
- 5) la previsione di tutele assistenziali e previdenziali con contribuzione quota parte a carico dello Stato;

Quanto alle criticità si evidenzia che non viene definito il concetto di impegno giornaliero e non è introdotta la possibilità di trasferimento del magistrato onorario.

IL DDL S.1582
Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116,
in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole
durata del processo

Gli aspetti condivisibili del disegno di legge:

- l'ampliamento delle attività delegabili al VPO che consentirebbe il più ampio ed efficace impiego di questa importante risorsa; in particolare nei procedimenti civili, anche con funzioni di supporto del magistrato professionale nei procedimenti collegiali.
- l'introduzione della graduazione delle sanzioni nell'ambito del procedimento disciplinare, atteso che l'attuale regime della revoca appare sproporzionato nei casi di lieve entità.
- l'innalzamento della durata dell'incarico onorario sino a 70 anni, anche al fine di non disperdere le professionalità acquisite;
- l'abrogazione dell'art. 30 commi 9 e 10 che limita l'impiego dei VVPPOO in servizio, nell'ultimo quadriennio di durata dell'incarico, allo svolgimento delle mere attività di supporto del magistrato professionale. Tale previsione, infatti, appare in linea con la progressiva formazione ed acquisizione graduale di esperienza nell'esercizio delle funzioni requirenti da parte del vpo.

Resto a disposizione per quanto la S.V. riterrà opportuno e invio i più cordiali saluti.

Venezia, 05.03.2020

Il Procuratore della Repubblica

Bruno Cherchi